

“(Solidalia)”

**Azienda Speciale Consortile  
per i servizi alla persona**

**Statuto**

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 3
Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 3
Art. 3 Denominazione - Sede	pag. 3
Art. 4 Finalità	pag. 3
Art. 5 Gestione dei Servizi	pag. 4
Art. 6 Durata	pag. 4
Art. 7 Fondo di dotazione e quota di partecipazione	pag. 5
Art. 8 Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag. 5
Art. 9 Finanziamento dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 5

## TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 10 Gli organi consortili	pag. 6
Art. 11 Composizione dell'Assemblea Consortile	pag. 6
Art. 12 Competenze dell'Assemblea Consortile	pag. 6
Art. 13 Funzionamento dell'Assemblea Consortile	pag. 7
Art. 14 Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea consortile	pag. 8
Art. 15 Consiglio di Amministrazione – Composizioni	pag. 8
Art. 16 Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità	pag. 8
Art. 17 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni	pag. 9
Art. 18 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 9
Art. 19 Funzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 10
Art. 20 Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 10
Art. 21 Rimborso spese	pag. 10
Art. 22 Revisore Unico dei Conti	pag. 10
Art. 23 Trattamento economico, cessazione, revoca	pag. 11
Art. 24 Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 11
Art. 25 Attribuzioni del Direttore Generale	pag. 12
Art. 26 Il Regolamento di Organizzazione	pag. 12

## TITOLO III PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 27 Personale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 13
Art. 28 Segretario verbalizzante dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 13

## TITOLO IV CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 29 Patrimonio	pag. 14
Art. 30 Contabilità e Bilancio	pag. 14

## TITOLO V PARTECIPAZIONE

Art. 31 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti	pag. 15
Art. 32 Recesso	pag. 15

## TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Scioglimento	pag. 16
Art. 34 Controversie tra gli Enti consorziati e con terzi	pag. 16
Art. 35 Disposizioni finali	pag. 17

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

1. I 17 Comuni dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art.4.

### **ART. 2 NATURA GIURIDICA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito distrettuale di Romano di Lombardia.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali e dal presente Statuto.
3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

### **ART. 3 DENOMINAZIONE – SEDE**

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di **“SOLIDALIA”** e potrà anche essere indicata come **“SOLIDALIA”**.
2. La sede legale dell'Azienda è in **ROMANO DI LOMBARDIA**, via **BALILLA, 25** presso l'immobile di proprietà del Comune di Romano di Lombardia.
3. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

### **ART. 4 FINALITÀ**

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
  - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia;
  - la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
  - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
  - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

2. L'Azienda, nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

- Esercitare la funzione di Ente capofila attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia.
- Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
- Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
- Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
- Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

3. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.

4. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

## **ART. 5 GESTIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati.

2. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non profit,
- tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative,
- attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

3. L'Azienda può accedere in via non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

## **ART. 6 DURATA**

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2060.

2. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

3. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

## **ART. 7**

### **FONDO DI DOTAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

1. Il capitale in dotazione dell'Azienda ammonta a euro 78.407,00= sulla base delle quote conferite dagli Enti consorziati all'atto della sua costituzione, per come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.
2. L'entità del capitale di dotazione viene incrementato in conseguenza dell'adesione di nuovi soci all'Azienda.

## **ART. 8**

### **CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE**

1. Gli Enti consorziati sono titolari di un voto valido per ogni comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione al fondo di dotazione.

## **ART. 9**

### **FINANZIAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
  - Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali/ 328, Fondo Sociale Regionale, Fondi dei Comuni)
  - Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
  - Finanziamenti specifici per la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.
2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa da parte degli Enti consorziati sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.
3. Il finanziamento dell'Azienda è aperto a contributi o conferimenti mobili e immobili provenienti da altri Enti privati, Fondazioni e/o istituzioni, privati o altro.

**TITOLO II**  
**ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

**ART. 10**  
**GLI ORGANI CONSORTILI**

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
  - l'Assemblea Consortile;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - il Direttore Generale;
  - il Revisore dei Conti;
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia (Assemblea dei Sindaci – Coordinamento Politico d'Ambito – Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.

**ART. 11**  
**COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
4. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
5. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, secondo le modalità di elezione definite nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile.
6. Il Presidente e il Vicepresidente e i loro delegati decadono dal mandato di rappresentanza degli Enti presso l'Azienda automaticamente, in caso di cessazione dalla carica.
7. I membri dell'Assemblea dei soci sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'Ente consorziato di appartenenza.

**ART. 12**  
**COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
  - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vicepresidente fra i suoi componenti;
  - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;
  - III. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
  - IV. nomina il Revisore Unico dei Conti;
  - V. stabilisce l'entità del rimborso spese per gli amministratori, le indennità per i revisori dei conti e del Direttore Generale;

- VI. delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
  - VII. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano Programma, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo;
  - VIII. esprime l'ammissione di altri Enti all'Azienda Speciale Consortile;
  - IX. istituisce la sede dell'Azienda Speciale Consortile;
  - X. delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
  - XI. determina la quota di partecipazione al fondo di dotazione conseguente all'adesione di nuovi Enti;
  - XII. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
  - XIII. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
  - XIV. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
  4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione.

### **ART. 13**

#### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

1. L'Assemblea Consortile è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
  2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.
  3. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
  4. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto degli enti consorziati. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 3) sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
  5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti consorziati.
  6. Ciascun componente dispone di un voto per l'Ente rappresentato.
  7. Le deliberazioni adottate in prima convocazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, sono validamente assunte se la proposta è accolta dalla maggioranza degli Enti consorziati. Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei voti degli Enti presenti.
  8. Nei casi di cui all'art. 13, comma 2) lettere I./II./III./VII è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
    - I. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;
    - II. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti.
- Nei casi di cui all'art. 13, comma 2) lettere VI./VIII./X./XI/XIV è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
- III. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;
  - IV. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà degli enti aventi diritto.
9. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.
  10. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto; in tal caso ciascun componente dispone di un voto.
  11. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione (Segretario).
  12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Direttore addetto alla conformità della verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.

**ART. 14**  
**IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
  - a. Formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
  - b. Convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
  - c. Sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea Consortile;
  - d. Trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
  - e. Compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
  - f. Adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età.

**ART. 15**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi ed è composto da 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea Consortile dell'Azienda Speciale Consortile con votazione palese, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza in discipline economiche, giuridiche e sociali.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati per un solo quinquennio consecutivo.

**ART. 16**  
**REQUISITI PER LA NOMINA - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

1. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione:
  - a. Gli amministratori in carica (Sindaci/Presidenti, Assessori, Presidenti del consiglio, Consiglieri comunali) ed i Revisori dei conti degli Enti consorziati;
  - b. I dirigenti, le posizioni organizzative ed il personale degli Enti consorziati, con contratto a termine, a tempo indeterminato o part time;
  - c. Il personale degli Enti consorziati con rapporto di lavoro parasubordinato;
  - d. Coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda;
  - e. I consulenti dell'Azienda con incarichi in essere;
  - f. ulteriori incompatibilità previste dalle norme di settore vigenti al momento della nomina.
2. La nomina degli amministratori avverrà nel rispetto delle norme di settore vigenti in tema di incompatibilità ed inconfiribilità (D.lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) garantendo trasparenza e tempestiva comunicazione ai soci in ordine alle candidature.
3. Nella prima seduta i consiglieri rilasciano formale auto-dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità all'assunzione della carica.

## **ART. 17**

### **CESSAZIONE – REVOCA – DECADENZA – DIMISSIONI**

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
  - per scadenza;
  - per dimissioni;
  - per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di due consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

## **Art. 18**

### **ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
  - a) nomina il Direttore Generale su indicazione dell'Assemblea consortile;
  - b) definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard servizio);
  - c) predispose le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
  - d) propone il Budget all'Assemblea Consortile;
  - e) propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
  - f) propone il Piano Programma all'Assemblea Consortile;
  - g) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
  - h) approva il Regolamento generale di Organizzazione e di Funzionamento;
  - i) provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
  - l) decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
  - m) delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
  - n) provvede all'alienazione dei beni immobili e mobili, previa deliberazione dell'Assemblea;
  - o) delibera il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

**ART. 19**  
**FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea Consortile sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.  
Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

**ART. 20**  
**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile, ed esercita le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
  - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
  - c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
  - d) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
  - e) provvede alla trasmissione all'Assemblea Consortile degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
  - f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
  - g) firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  - h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

**ART. 21**  
**RIMBORSO SPESE**

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposto un rimborso spese forfettario, nel rispetto delle norme vigenti.

**ART. 22**  
**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

1. Il Revisore Unico dei Conti è scelto tra gli esperti iscritti all'apposito albo, nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Il Revisore Unico dura in carica tre anni fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo anno di mandato ed è rieleggibile per ulteriori quattro mandati anche non consecutivi.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge, coloro i quali ricoprono la

- carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale e Revisore dei Conti dei comuni consorziati nonché coloro i quali ricoprono le funzioni di Segretario Comunale.
4. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:
    - a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
    - b) esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
    - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
    - d) redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.
  5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
  6. Gli atti del Revisore Unico dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

### **ART. 23**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO, CESSAZIONE, REVOCA**

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore Unico dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il Revisore Unico dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

### **ART. 24**

#### **DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

1. Il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione dirigenziale.
3. La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea consortile.
4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art. 25, per un tempo massimo di 90 giorni e comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'azienda, in base a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.
8. La nomina del Direttore Generale avviene nel rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconferibilità (D.lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) e di conflitto di interessi.
9. Il Direttore Generale può essere selezionato anche fra il personale dell'azienda in possesso dei requisiti.

## **ART. 25**

### **ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale:
  - a) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
  - b) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile;
  - c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione;
  - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, il Bilancio di esercizio e il Piano Programma;
  - e) stipula i contratti;
  - f) organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
  - g) seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
  - h) provvede agli acquisti in economia nel rispetto delle normative vigenti, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione, per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile;
  - i) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda Speciale Consortile;
  - l) gestisce le relazioni sindacali;
  - m) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
  - n) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto con funzione di segretario verbalizzante;
  - o) presiede le commissioni di gara per l'acquisizione di beni e servizi e le commissioni di selezione per l'assunzione di personale.
3. Il Direttore Generale può avere, se conferito dall'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona, la responsabilità della gestione dell'Ufficio di Piano ex lege n. 328/2000 e successive modifiche e integrazioni o di altro ufficio di supporto alla programmazione sociale territoriale.
4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

## **ART. 26**

### **IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

1. Il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.
2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedura di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

**TITOLO III**  
**PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

**ART. 27**  
**PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

1. L'Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti consorziati o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Il personale degli Enti consorziati e di altri Enti mantiene il trattamento economico e lo status giuridico maturato presso l'Ente di appartenenza.

2. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.

3. Per gli aspetti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, sono previste modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali nel rispetto delle normative vigenti.

4. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile viene assunto nel rispetto delle procedure concorsuali previste dal d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

**ART. 28**  
**SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

1. Le funzioni di segretario verbalizzante dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale.

**TITOLO IV**  
**CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**ART. 29**  
**PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
  - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
  - dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti
  - da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda Speciale Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

**ART. 30**  
**CONTABILITÀ E BILANCIO**

1. All'Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. La contabilità aziendale è tenuta nel rispetto della normativa civilistica vigente e delle leggi speciali in materia tributaria. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
  - il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
  - il Bilancio di esercizio (rendiconto economico) comprendente la nota integrativa redatta in conformità dell'art. 2427 del Codice Civile, con i seguenti allegati:
    - a) i conti economici dei singoli servizi, con le relative risultanze finali;
    - b) lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità;
    - c) il conto economico riclassificato, a forma scalare, per risultati intermedi;
    - d) il rendiconto finanziario delle fonti e degli impieghi.
3. Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile.
4. L'Assemblea Consortile delibera entro dicembre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell'anno precedente.
5. L'Azienda Speciale Consortile adotta le seguenti scritture obbligatorie:
  - I. il libro giornale;
  - II. il libro degli inventari;
  - III. il libro dei cespiti ammortizzabili;

**TITOLO V**  
**PARTECIPAZIONE**

**ART. 31**

**PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO DI NUOVI ENTI**

1. L'Azienda Speciale Consortile delibera apposita proposta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta il versamento della quota economica al fondo di dotazione, come determinato dall'Assemblea consortile.

**ART. 32**

**RECESSO DISCIPLINARE**

1. È facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso, trascorso un triennio dall'ingresso nell'Azienda Speciale Consortile.
2. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio Comunale del Comune interessato, contestualmente alla individuazione delle nuove modalità di gestione dei servizi affidati all'Azienda.
3. La delibera di cui al comma precedente deve essere notificata al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed all'Assemblea Consortile mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata inviata ai rispettivi Presidenti, con un preavviso di almeno 12 mesi. Il recesso diventa effettivo dal 1° gennaio successivo al decorso dei 12 mesi.
4. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo art. 33, commi 6-7).
5. I contratti di servizio stipulati dal socio recedente perdurano fino alla data di scadenza indicata nel contratto di servizio stesso, se successiva alla data di esecuzione del recesso.
6. Tempi e modalità di restituzione della quota del fondo di dotazione versata al momento dell'adesione vengono concordati fra le parti, anche su base pluriennale, a salvaguardia delle esigenze di stabilità gestionale dell'Azienda.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 33**  
**SCIoglIMENTO**

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
  - I. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
  - II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
  - III. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti assembleari totali purché questi siano espressi da almeno i 2/3 (due terzi) più uno dei comuni aderenti;
  - IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione della dotazione conferita all'atto di costituzione ovvero alla successiva adesione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente consorziato, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dagli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale già dipendente degli Enti consorziati rientra nell'organico dell'Ente di appartenenza, mentre il personale assunto direttamente dall'Azienda Speciale Consortile nel rispetto delle procedure concorsuali previste dal d.lgs. 165/2001, verrà trasferito agli Enti consorziati, secondo criteri tra gli stessi concordati e nel rispetto delle norme vigenti.
8. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more fra la data della delibera di scioglimento e la riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati ovvero l'avvio di altra modalità gestionale da parte degli stessi, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di esecutività della delibera di scioglimento.

**ART. 34**  
**CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI E CON TERZI**

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni della giurisdizione ordinaria.

**ART. 35**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....

-----

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.L.gs.n.267/2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno ..... e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_-al \_\_\_\_\_

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

.....

-----

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

.....